

**DELIBERA N. 299/06/CONS**

**ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 43/05/TLC AVVIATO NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 16 maggio 2006;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” adottato con delibera dell’Autorità la delibera n 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO l’atto del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, n. 43/05/TLC dell’11 novembre 2005 con il quale veniva contestata alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via C.G. Viola, 48, l’inosservanza dell’articolo 5, comma 2, della delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 per aver espletato il servizio sulla numerazione 892892 senza che esso fosse preceduto dal prescritto messaggio fonico relativo al costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta e comprensivo dell’I.V.A., individuando nel funzionario dell’Ufficio contenzioso nelle telecomunicazioni, Francesco Tesauro, il responsabile del relativo procedimento;

VISTA la successiva nota del Dipartimento Vigilanza e Controllo del 10 novembre 2005 con la quale si comunica che il numero 892892 è stati trasferito in portabilità dalla rete della società Wind Telecomunicazioni S.P.A. alla rete della società Albacom S.P.A.;

VISTA la nota registrata al protocollo dell’Autorità, prot. n.28900/05, in data 28 novembre 2005, con la quale la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha inviato le

proprie controdeduzioni, in particolare osservando che la responsabilità oggettiva della condotta omissiva è da attribuire in capo alla società Albacom S.P.A. alla quale è stato trasferito il diritto d'uso del numero 892892 in virtù della accordo stipulato in data 5 agosto 2005 tra le due società per consentire la Service Provider Portability;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Dipartimento Vigilanza e Controllo nella citata nota e quanto osservato nella memoria della società Wind Telecomunicazioni S.P.A., è stato ritenuto idoneo a dimostrare l'insussistenza della violazione contestata in capo alla società Wind Telecomunicazioni S.P.A., in quanto la responsabilità della medesima è ascrivibile alla società Albacom S.P.A.;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

#### **DELIBERA**

l'archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 43/05/TLC, avviato a carico della società Wind Telecomunicazioni S.P.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 16 maggio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola